



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 563 del 19-09-2017

Ufficio UFFICIO AFFARI GENERALI

CIG n.

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCE SOMME A FAVORE DI UN DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO DETERMINATO, A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ENNA N. 451/2016 DEL 18.10.2016, NOTIFICATA IL 7.11.2011 .

L'anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di settembre il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del

patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Premesso che:

- con determina del Responsabile del Personale n. 185 del 24.06.2011 era stata applicata a far data dal 1° luglio 2011, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso di un dipendente a tempo determinato - Cat. B1 - matricola n. 433 - a seguito di condanna penale definitiva.
- In data 1.08.2011 con il n. 9781 di prot. veniva notificato all'Ente il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto avanti al Tribunale di Enna da parte del predetto dipendente, per l'annullamento, previa sospensione, della predetta determina dirigenziale.
- Avverso detto ricorso la G.C. con delibera n. 135 del 9.08.2011, ha disposto la costituzione in giudizio dell'Ente .
- Con successivo Decreto Sindacale n. 56 dell'11.08.2011, è stato conferito all'Avv. Egidio la Malfa del Foro di Enna, l'incarico di assistere e rappresentare il Sindaco.
- In data 20.09.2011, con il n. 11908 di prot., è stata notificata all'Ente l'Ordinanza n. 698/2011 R.G. del 14.09.2011 con la quale il Tribunale di Enna, in accoglimento della domanda cautelare, ha sospeso la predetta determinazione dirigenziale n. 185 del 24.06.2011, disponendo l'immediato reintegro nel posto di lavoro del dipendente di che trattasi.
- Con determina del Responsabile del Personale n. 231 del 27.09.2011 è stato conseguentemente disposto l'immediato reintegro nel posto di lavoro precedentemente occupato dal dipendente.
- Con delibera n. 151 del 28.09.2011 la G.C. ha disposto di proporre reclamo al Tribunale di Enna avverso la precitata Ordinanza di reintegro, confermando l'incarico allo stesso Avv. La Malfa.
- Con Ordinanza n. 97/12 del 25.11.2011 il Tribunale di Enna ha rigettato il predetto reclamo.
- In data 23.07.2012 con il n. 8261 di prot. veniva notificato all'Ente un Ricorso proposto avanti al Tribunale di Enna – Sez. Lavoro - da parte del predetto dipendente, per l'annullamento della determina dirigenziale n. 185 del 24.06.2011, la conferma in via definitiva del provvedimento di reintegro nel posto di lavoro di cui all'ordinanza cautelare del Tribunale di Enna del 14.09.2011.
- Detto Ricorso, non opposto dall'Amministrazione, è stato giudicato dal Tribunale di Enna con sentenza n. 451/16 del 18.10.2016, notificata in data 7.11.2016 n. 12950 di prot. che ha disposto quanto di seguito:
 - illegittimità del licenziamento di cui alla determinazione n. 185 del 24.06.2011 nei confronti del Sig. Di Marco Massimo, confermando le statuizioni di cui all'Ordinanza del 14.09.2011;

- condanna del Comune a risarcire il danno patrimoniale subito dal ricorrente in misura pari alla retribuzione globale di fatto non percepita dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, oltre interessi e rivalutazione e regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva;
- condanna del Comune a risarcire il danno biologico subito dal ricorrente quantificato in € 9,072,18 oltre interessi e rivalutazione;
- condanna del Comune al pagamento a favore del ricorrente, delle spese processuali liquidate in complessivi € 4.050,00 oltre spese, IVA e CPA;
- condanna del Comune al pagamento a favore del ricorrente, delle spese di CTU liquidate dal Giudice in € 450,00 oltre IVA.

Visto il prospetto predisposto dai competenti Uffici dei Settori AA.GG. ed Economico - finanziario dal quale si evince che la spesa posta a carico dell'Ente in dipendenza della sentenza sopra citata, ammonta complessivamente ad € 21.160,83, di cui € 5.943,60 per spese legali liquidate dal Giudice a favore del legale di controparte Avv. Fulvio Licari.

Visto, in particolare, il prospetto predisposto dal Servizio Personale in data 28.06.2017, dal quale si evince che l'ammontare della retribuzione globale di fatto dovuta al Sig. Di Marco per il periodo dal 1.07.2011 (data del licenziamento) al 27.09.2011 (data del reintegro) è di € 3.977,02 di cui € 1.069,63 per contributi a carico Ente, oltre interessi e rivalutazione.

Atteso che con nota n. 7149 di prot. del 3.07.2017, è stato proposto al Dipendente Sig. Di Marco la liquidazione della somma spettante in due tranches, di cui la prima entro il 15 settembre 2017 e la seconda entro il 15 febbraio 2018, proposta accolta con firma per accettazione apposta in calce alla nota medesima da parte del dipendente;

Rilevato che:

- l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive;

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

Vista la deliberazione n. 56 dell'8.09.2017 con la quale il Consiglio Comunale ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 21.160,93, ex art. 194 comma 1 - lettera a) del d.lgs. n. 267/2000 a seguito della predetta sentenza del Tribunale di Enna n. 451/2016 del 18.10.2016, notificata il 7.11.2011 a favore del dipendente comunale in parola.

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al pagamento della prima trancia delle somme cui è stato condannato il Comune con la sentenza citata, a favore del dipendente Sig. Di Marco, previo impegno della stessa.

Atteso che con delibera della G.C. n. 95 del 18.09.2017 è stata disposta apposita variazione per il prelievo dal fondo per le passività potenziali, iscritto al bilancio di previsione del corrente esercizio regolarmente esecutivo, alla Miss. 20 – Programma 03 – Titolo 1, delle somme scaturenti dalla sentenza in questione da pagare entro il corrente esercizio.

Per tutto quanto premesso ed in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 56 dell'8.09.2017 e della G.C. n. 95 del 18.09.2017,

DETERMINA

1. **Impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, la complessiva somma di € 8.143,63 (€ 7.073,85 quale prima trince da liquidare entro il corrente esercizio, al dipendente, oltre ad € 1.069,63 per contributi a carico Ente, con imputazione come segue, al cap. 566 del bilancio di previsione del corrente esercizio regolarmente esecutivo:

Missione 1 Programma 02 Titolo 1 Macroagg. 05-04-001

2. **Liquidare e pagare** al Dipendente Sig. Massimo Di Marco, la somma di € 7.073,85 quale prima trince della somma complessiva di € 14.147,70 cui è stato condannato il Comune di Valguarnera, con la sentenza n. 451/16 del 18.10.2016, notificata in data 7.11.2016 n. 12950 di prot.

3. **Demandare** al Servizio Personale di dare esecuzione a quanto disposto dal Giudice con particolare riferimento alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva del dipendente relativamente al periodo dal 1.07.2011 (data del licenziamento) al 27.09.2011 (data del reintegro), per il cui adempimento è stata prevista la somma di € 1.069,63.

4. **Riservarsi** di provvedere al pagamento della seconda trince di pari importo entro il termine concordato del 15 febbraio 2018, invitando il Responsabile del Settore Economico Finanziario a prevedere il relativo stanziamento al medesimo capitolo sopra citato del bilancio di previsione 2018.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to dott.ssa Arena Silvana

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì 19-09-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Centonze Calogero